



COMUNE DI MODENA

N. 685/2019 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 03/12/2019

L'anno 2019 il giorno 03 del mese di dicembre alle ore 11:30 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
PINELLI ROBERTA		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
FERRARI DEBORA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Assente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 685

AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE ANTICIPATA DEL TITOLO DI GODIMENTO DI UN ALLOGGIO FRUENTE DI CONTRIBUTO PUBBLICO - PROGRAMMA ERS 2010 SITO IN MODENA VIA CESENA 51 - INTERNO 8 (COMPARTO F.LLI ROSSELLI) AD ABITCOOP - COOPERATIVA DI ABITAZIONE DELLA PROVINCIA DI MODENA SOCIETA' COOPERATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 252 del 28 febbraio 2011, con la quale sono state stabilite, tra le altre, le procedure per la trasformazione dei titoli di godimento degli alloggi destinati alla locazione o godimento a termine di medio periodo realizzati con il programma di edilizia residenziale sociale 2010 (punto 5.1);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1377 del 25 settembre 2017 avente ad oggetto: “Determinazioni in merito alle procedure relative alla trasformazione del titolo di godimento del singolo alloggio da locazione a termine di medio periodo a proprietà”;

Considerato che la suddetta deliberazione n. 252/2011 al punto 5.1, così come riformulato con delibera n. 1377/2017, stabilisce che nel caso di locazione o assegnazione in godimento di medio periodo è possibile trasformare il titolo di godimento del singolo alloggio, a partire dal quarto anno dalla data della firma del contratto di locazione o dell'atto di assegnazione in godimento, esclusivamente a favore del soggetto che lo abita a condizione che la convenzione o atto unilaterale d'obbligo preveda tale possibilità;

Premesso:

- che la Abitcoop – Cooperativa di Abitazione della Provincia di Modena Società Cooperativa con sede a Modena in Via Nonantolana n. 520, ha beneficiato, nell'ambito del programma di edilizia residenziale sociale 2010, di un contributo regionale pari a Euro 336.443,00 per la nuova costruzione sita a Modena “PEEP F.lli Rosselli” di n. 6 alloggi da assegnare in locazione o godimento a termine di medio periodo;
- che con determinazioni dirigenziali regionali n. 12167 del 30/09/2013, n. 12662 del 09/10/2013, n. 10431 del 24/08/2015, è stato concesso e liquidato a favore della Abitcoop – Cooperativa di Abitazione della Provincia di Modena Società Cooperativa il contributo di cui sopra;

Dato atto:

- che, a seguito della richiesta del rispettivo conduttore, sig. A.J.A., Abitcoop – Cooperativa di Abitazione della Provincia di Modena Società Cooperativa ha presentato, al Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative della Regione Emilia-Romagna, la domanda di autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento dell'alloggio n. A08 sito in Modena, via Cesena n. 51 int. 8 ed ha trasmesso copia dell'istanza alla scrivente Amministrazione (prot. 288789 del 03/10/2019, rettificata con prot. 295472 del 08/10/2019);
- che il socio conduttore sig. A.J.A. ha fatto esplicita richiesta, nella documentazione a corredo dell'istanza sopracitata, di cointestare l'alloggio anche alla sig.ra A.M.L. coniuge in regime di comunione dei beni sin dal momento dell'assegnazione in godimento e tuttora residente nell'alloggio di cui trattasi, e pertanto in possesso dei necessari requisiti;
- che nella Convenzione rep. n. 47678/12113 del 23/05/2013 a ministero notaio Rita De Victoriis Medori è prevista la trasformazione del titolo del godimento del singolo alloggio, a partire dal quarto anno dalla data della firma del contratto di locazione o dell'atto di assegnazione in godimento, esclusivamente a favore del soggetto che lo abita (art. 23, comma 5);

- che, il Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative della Regione Emilia-Romagna con nota del 09/09/2019, assunta agli atti dello scrivente Settore con prot. 288111 del 02/10/2019, ha chiarito che *“la richiesta degli assegnatari degli alloggi di cointestare la proprietà anche ad altri componenti del nucleo, che attualmente abitano l'alloggio, sia ammissibile in quanto coerente con le previsioni della D.G.R. n. 252 del 2011”*.

Dato atto altresì:

- che l'autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento è subordinata al riconoscimento da parte della stessa Abitcoop – Cooperativa di Abitazione della Provincia di Modena Società Cooperativa - di una quota di contributo erogato dalla Regione a favore del locatario sopra indicato, calcolata secondo le modalità stabilite al punto 5.1. della citata delibera della Giunta Regionale n. 252/2011, così come riformulato con delibera n. 1377/2017, da imputarsi in conto prezzo di vendita dell'alloggio al momento della stipula dell'atto pubblico di cessione in proprietà;

- che la quota di contributo erogato dalla Regione a seguito della richiesta di cessione in proprietà, è stata definita con la determinazione dirigenziale n. 19449 del 25/10/2019, acquisita agli atti con prot. 316930/2019 del 28/10/2019, ed è pari a € 40.187,87 determinata secondo le modalità di calcolo previste al punto 5.1. della citata delibera della Giunta Regionale n. 252/2011, così come riformulato con delibera n. 1377/2017;

- che con nota prot. n. 324048 del 04/11/2019 Abitcoop – Cooperativa di Abitazione della Provincia di Modena – Società Cooperativa ha indirizzato alla scrivente Amministrazione la richiesta di determinazione di prezzo massimo di cessione dell'alloggio oggetto del presente provvedimento;

- che l'atto notarile di trasferimento della proprietà deve fare espressa menzione della quota di contributo pubblico riconosciuto per l'acquisto dell'alloggio in questione e dei vincoli e obblighi previsti dalla normativa (gli acquirenti/assegnatari degli alloggi realizzati con contributi pubblici sono obbligati a risiedere stabilmente nell'alloggio e a non alienarlo e a non locarlo per cinque anni dalla data di acquisto o dall'atto pubblico di assegnazione in proprietà, pena la revoca del beneficio, ferma restando l'applicazione della D.G.R. n. 2044/2017);

Visto il Regolamento per l'edilizia convenzionata e agevolata, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2018 e successive specificazioni approvate con delibera di Giunta comunale n. 275/2019;

Visto, in particolare, l'articolo 21 del Regolamento suddetto, rubricato: “Facoltà di acquisto dell'alloggio da parte del conduttore”, in combinato disposto con l'art. 27, comma 5;

Dato atto che la quota da versare al Comune di Modena, ai sensi del regolamento di Edilizia convenzionata e agevolata sopracitato è stata determinata in complessivi € 5.181,15 pari al 3,00% del prezzo massimo di cessione, come definito dall'art. 23, comma 6, della convenzione rep. n. 47678/12113 del 23/5/2013, con la decurtazione della quota di contributo regionale suindicata;

Accertato che Abitcoop - Cooperativa di Abitazione della Provincia di Modena - Società Cooperativa, ha corrisposto il contributo perequativo, a favore del Comune di Modena così come sopra definito, con quietanza del 26/11/2019;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e

successive modifiche ed integrazioni;

Vista la convenzione stipulata in data 23/05/2013, tra il Comune di Modena e Abitcoop Cooperativa di Abitazione della Provincia di Modena Società Cooperativa, rep. n. 47678/12113 a ministero notaio Rita De Victoriis Medori.

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Vista la L.R. n. 24/2001;

Vista la proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi e Politiche abitative, Ing. Michele Tropea, in forza dell'atto del Sindaco di attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali prot. 313445 del 23/10/2019 e dell'atto di delega prot. 326722 del 04/11/2019 della Dirigente del Settore Ing. Maria Sergio;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi e Politiche abitative, Ing. Michele Tropea, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Pianificazione e Sostenibilità Urbana, Ing. Maria Sergio, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

Visto l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare Abitcoop – Cooperativa di abitazione della provincia di Modena Società Cooperativa, con sede a Modena in Via Nonantolana n. 520 ad alienare l'alloggio sito in Modena via Cesena 51 – interno 8 (Comparto F.lli Rosselli) assoggettato al vincolo di destinazione al godimento a termine di medio periodo e fruente di contributo pubblico regionale ERS 2010 all'attuale conduttore sig. A.J.A. con cointestazione alla coniuge sig.ra A.M.L.;

- di prendere atto della determinazione dirigenziale regionale n. 19449 del 25/10/2019, pervenuta agli atti del Settore con prot. 316930/2019 del 28/10/2019, con la quale Abitcoop – Cooperativa di abitazione della provincia di Modena Società Cooperativa è stata autorizzata dalla Regione Emilia-Romagna alla trasformazione anticipata del titolo di godimento dell'alloggio citato in premessa destinato alla locazione a termine di medio periodo;

- di dare atto che l'autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento è soggetta al rispetto dei vincoli previsti al punto 5.1. della D.G.R. n. 252/2011 così come riformulato con D.G.R. n. 1377/2017;

- di fissare il prezzo massimo di cessione dell'alloggio di cui sopra e relative pertinenza in € 212.872,82 aggiornato al mese di agosto 2019 sulla base dell'ultimo indice ISTAT disponibile del costo di costruzione dei fabbricati residenziali;

- di dare atto inoltre che nell'atto notarile di trasferimento della proprietà deve essere fatta espressa menzione della quota di contributo pubblico riconosciuto al locatario per l'acquisto dell'alloggio in questione (pari ad € 40.187,87 come statuito dalla Regione Emilia-Romagna con determinazione dirigenziale regionale n. 19449 del 25/10/2019, pervenuta agli atti del Settore con prot. 316930/2019 del 28/10/2019) che deve essere imputata in conto prezzo di vendita dell'alloggio;

- di dare atto altresì che nell'atto notarile di trasferimento della proprietà deve essere fatta espressa menzione dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa (ovvero che gli acquirenti/assegnatari degli alloggi realizzati con contributi pubblici sono obbligati a risiedere stabilmente nell'alloggio e a non alienarlo e a non locarlo per cinque anni dalla data di acquisto o dall'atto pubblico di assegnazione in proprietà, pena la revoca del beneficio, fermo restando l'applicazione della D.G.R. n. 2044/2017) come di seguito meglio esplicitato;

- di stabilire, ai sensi dell'art. 17 della convenzione rep. n. 47678/12113 del 23/05/2013 a ministero notaio Rita De Victoriis Medori citata in premessa, che nel contratto di compravendita dell'alloggio siano espressamente inserite le seguenti clausole (dalla 1 alla 10), decorso il termine in essa stabilito, la clausola n. 2 dovrà essere omessa:

1. *La Parte alienante dichiara e la Parte acquirente dà atto di conoscere che l'immobile di cui alla presente compravendita/assegnazione è costruito su area concessa in diritto di superficie dal Comune di Modena, con scadenza al 24.3.2110, mediante convenzione stipulata tra il Comune medesimo e Abitcoop - Cooperativa di abitazione della Provincia di Modena - Società Cooperativa, a ministero notaio Rita De Victoriis Medori in data 23/05/2013 repertorio n. 47678/12113 trascritta il 04/06/2013 al n. 12153/7568. All'uopo la Parte acquirente dichiara di conoscere e di accettare la suddetta convenzione e, in particolare, le clausole e le condizioni tutte contenute nella presente sezione.*
2. ***(clausola da inserire solo nel primo atto di trasferimento della proprietà dell'alloggio. Negli atti di trasferimento dell'alloggio successivi al primo, il notaio avrà cura di adeguare i rinvii contenuti nel testo del presente articolo alla nuova numerazione che verrà assunta dalle rimanenti clausole).***
Fino alla scadenza del quinto anno dalla data di stipula del rogito di compravendita è fatto divieto al proprietario di alienare l'immobile oggetto del presente atto, fatta salva l'autorizzazione del Comune di Modena per sopravvenuti e comprovati motivi.
3. *In caso di compravendita dell'unità immobiliare dovranno essere adempiuti i seguenti obblighi.*
 - a) *Dovrà essere richiesto al Comune di Modena apposito atto di determinazione del prezzo massimo di cessione dell'unità immobiliare.*
Tale prezzo sarà stabilito come somma degli importi di ogni singola rata di corrispettivo, versata per l'acquisto dell'immobile, e dei costi sostenuti per le opere di miglioria, eventualmente apportate, debitamente documentati, aggiornati in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale nazionale dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale, verificatasi tra la data di ogni singolo pagamento e quella di determinazione del prezzo massimo di cessione. In caso di ritardo nella pubblicazione dell'indice ISTAT, l'inizio e la fine del periodo di riferimento saranno opportunamente retrodatati in eguale misura.
Il suddetto prezzo massimo di cessione sarà diminuito applicando un coefficiente di

deprezzamento determinato in base all'età dell'edificio, con decorrenza dalla data del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, secondo la seguente tabella:

- fino al 5° anno: 0;*
- dal 6° al 10° anno: fino al 5%;*
- dall'11° al 20° anno: fino al 10%;*
- dal 21° al 30° anno: fino al 20%;*
- oltre il 30° anno: fino al 30%.*

Il suddetto prezzo massimo di cessione dell'unità immobiliare dovrà essere nuovamente determinato dal Comune in corrispondenza ad interventi di ristrutturazione o restauro, per i quali sia stato rilasciato permesso di costruire o altro titolo abilitativo ai sensi di legge.

b) Per il trasferimento della proprietà dell'unità immobiliare non dovrà essere pattuito un prezzo superiore a quello fissato dal Comune di Modena nell'atto di determinazione del prezzo massimo di cessione.

c) Al contratto di compravendita dovrà essere allegato l'atto suddetto.

d) Entro 90 giorni dalla stipula dovranno essere comunicati al Comune di Modena gli estremi del rogito di compravendita dell'unità immobiliare.

- 4. Il Comune di Modena potrà esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle unità immobiliari, anche in favore di soggetti designati o presenti nelle proprie graduatorie di assegnazione. L'esercizio di tale diritto dovrà intervenire entro il termine di 40 giorni decorrenti dalla data di richiesta dell'atto di determinazione del prezzo massimo di cessione. Entro 30 giorni dall'esercizio del suddetto diritto, il Comune di Modena, o il soggetto designato, sarà vincolato a stipulare, su richiesta della controparte, il contratto di trasferimento.*

- 5. In caso di locazione dovranno essere adempiuti i seguenti obblighi:*

a) Dovrà essere richiesto al Comune di Modena apposito atto di determinazione del canone massimo di locazione, comunicando, contestualmente, le generalità del futuro conduttore.

Il Comune di Modena, con tale atto, fisserà il canone massimo di locazione in misura pari al 4% del prezzo massimo di cessione dell'unità immobiliare, calcolato ai sensi della precedente clausola n. 3).

In caso di alloggio ammobiliato, il canone di locazione di cui sopra potrà subire un aumento non superiore al 30%.

Per alloggio ammobiliato si intende quello avente la seguente dotazione minima: i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina e la lavatrice, in quanto indispensabili alle esigenze di vita del conduttore e dei famigliari con esso conviventi. Tale canone non è comprensivo delle spese condominiali e degli altri oneri posti dalla legge a carico del conduttore.

Le aggiuntive spese condominiali dovranno essere documentate dal proprietario e sottoposte al controllo del conduttore.

b) Il locatore non dovrà esigere un canone superiore a quello fissato dal Comune di Modena nell'atto di determinazione del canone massimo di locazione di cui alla precedente lettera a).

c) L'aggiornamento del canone di locazione potrà avvenire a scadenze annuali in misura non superiore alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale nazionale dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente.

Alle medesime scadenze, il locatore che abbia effettuato sull'immobile opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, potrà chiedere al Comune la rideterminazione del canone massimo consentito.

d) Al contratto di locazione dovrà essere allegato l'atto di determinazione del canone massimo di locazione rilasciato dal Comune di Modena.

e) Il contratto di locazione dovrà riportare la seguente clausola: "E' fatto divieto al conduttore di sublocare l'unità immobiliare locata, pena la risoluzione di diritto del contratto".

f) In caso di inosservanza del divieto di sublocazione, di cui alla precedente lettera e), dovrà essere fatta valere la risoluzione del contratto di locazione, inviando comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a/r, al conduttore inadempiente e, per conoscenza, al Comune di Modena.

g) Per tutto quanto non previsto dal presente atto dovranno osservarsi le norme vigenti in materia di locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

6. **Sanzioni:**

a) - **Nullità:**

Ogni singola pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione delle unità immobiliari, è nulla per la parte eccedente.

La Parte che ha percepito cifre superiori al dovuto dovrà restituirle, rispettivamente, all'acquirente e al conduttore.

b) - **Sanzioni pecuniarie:**

I - Il Comune provvederà ad applicare una penale pari al 10% del prezzo massimo di cessione, calcolato alla data di accertamento della violazione, in caso di inosservanza dell'obbligo di cui alla precedente clausola n. 3), lettera b), e una penale pari al 5% del suddetto prezzo, in caso di violazione dell'obbligo di cui alla precedente clausola n. 5), lettera b).

II - Nel caso in cui un soggetto abbia provveduto a vendere l'alloggio o a locarlo senza richiedere apposita determinazione del prezzo o del canone massimo di locazione, ma non si incorra nell'ipotesi di cui sopra, poichè il prezzo o il canone risultano in linea con le determinazioni comunali, si applicherà una penale pari all'1% del prezzo massimo di cessione, calcolato come sopra.

III - Nel caso in cui si verificchino entrambe le violazioni (richiesta di prezzo o canone più elevato del dovuto e mancata richiesta dell'atto di determinazione del prezzo o del canone massimo) si applicherà la sanzione prevista per la violazione di cui al punto I -, maggiorata di uno 0,5%.

7. La manutenzione delle opere e delle sistemazioni relative alle aree di pertinenza dell'edificio è a carico dei concessionari del diritto di superficie.

8. La realizzazione di recinzioni è consentita esclusivamente per le aree verdi di pertinenza esclusiva delle abitazioni poste al piano terra. Dette recinzioni non potranno superare ml 1,50 di altezza e dovranno essere realizzate mediante collocazione di rete metallica affiancata a siepe viva.

E' vietata la chiusura di logge, balconi, logge-balconi, di porticati condominiali e dei pedonali di accesso ai medesimi, con serramenti sia apribili che non apribili.

E' vietata la realizzazione di servizi igienici nei locali destinati a soffitta.

E' vietato il collegamento di vani tra il piano interrato e il piano terra.

9. L'attività di controllo circa il rispetto delle presenti clausole verrà esercitata dal Comune di Modena ai sensi degli art.li 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge n. 241/1990, e sue successive mm. e ii., e del vigente Regolamento comunale sull'attività e sui procedimenti amministrativi.

10. L'esercizio della facoltà di riscatto del diritto di superficie potrà avvenire verso un corrispettivo calcolato sulla base, non solo dei dati economico-finanziari relativi ai singoli lotti, ma altresì con riferimento al valore reale dei terreni stabilito periodicamente con deliberazione della Giunta comunale, nonché in conformità con quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti in materia.

Negli atti di trasferimento delle singole unità immobiliari dovranno essere inserite espressamente le seguenti ulteriori disposizioni regionali:

"L'acquirente dell'alloggio deve risiedere nello stesso per non meno di un quinquennio dalla data dell'atto di trasferimento della proprietà. Per lo stesso periodo di tempo è vietata la sua locazione o alienazione. La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio possono essere autorizzate dalla Regione, ai sensi della vigente normativa, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. L'acquirente conosce ed accetta il contenuto di questa convenzione e si impegna a non usare e disporre dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni delle leggi in materia di edilizia economica e popolare vigenti. L'inosservanza delle predette disposizioni comporta la restituzione della quota di contributo regionale trasferito all'acquirente, sotto forma di riduzione del corrispettivo per l'acquisto dell'alloggio, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 252/2011".

- di dare mandato agli Uffici per la trasmissione di copia del presente atto alla Cooperativa Abitcoop – Cooperativa di abitazione della provincia di Modena Società Cooperativa, al Comune di Modena (MO) e agli assegnatari sig.ri A.J.A. e A.M.L. sopra riportati;
- di disporre che il presente atto dovrà essere allegato al rogito di compra-vendita;
- di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE ANTICIPATA DEL TITOLO DI GODIMENTO DI UN ALLOGGIO FRUENTE DI CONTRIBUTO PUBBLICO - PROGRAMMA ERS 2010 SITO IN MODENA VIA CESENA 51 - INTERNO 8 (COMPARTO F.LLI ROSSELLI) AD ABITCOOP - COOPERATIVA DI ABITAZIONE DELLA PROVINCIA DI MODENA SOCIETA' COOPERATIVA.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 3932/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 02/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(TROPEA MICHELE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ URBANA**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE ANTICIPATA DEL TITOLO DI GODIMENTO DI UN ALLOGGIO FRUENTE DI CONTRIBUTO PUBBLICO - PROGRAMMA ERS 2010 SITO IN MODENA VIA CESENA 51 - INTERNO 8 (COMPARTO F.LLI ROSSELLI) AD ABITCOOP - COOPERATIVA DI ABITAZIONE DELLA PROVINCIA DI MODENA SOCIETÀ COOPERATIVA.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n. 3932/2019.

Modena li, 02/12/2019

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SERGIO MARIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE ANTICIPATA DEL TITOLO DI GODIMENTO DI UN ALLOGGIO FRUENTE DI CONTRIBUTO PUBBLICO - PROGRAMMA ERS 2010 SITO IN MODENA VIA CESENA 51 - INTERNO 8 (COMPARTO F.LLI ROSSELLI) AD ABITCOOP - COOPERATIVA DI ABITAZIONE DELLA PROVINCIA DI MODENA SOCIETA' COOPERATIVA.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 3932/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 02/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE **Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE ANTICIPATA DEL TITOLO DI GODIMENTO DI UN ALLOGGIO FRUENTE DI CONTRIBUTO PUBBLICO - PROGRAMMA ERS 2010 SITO IN MODENA VIA CESENA 51 - INTERNO 8 (COMPARTO F.LLI ROSSELLI) AD ABITCOOP - COOPERATIVA DI ABITAZIONE DELLA PROVINCIA DI MODENA SOCIETA' COOPERATIVA.

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 3932/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 03/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 685 del 03/12/2019

**OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE
ANTICIPATA DEL TITOLO DI GODIMENTO DI UN ALLOGGIO
FRUENTE DI CONTRIBUTO PUBBLICO - PROGRAMMA ERS 2010
SITO IN MODENA VIA CESENA 51 - INTERNO 8 (COMPARTO F.LLI
ROSSELLI) AD ABITCOOP - COOPERATIVA DI ABITAZIONE DELLA
PROVINCIA DI MODENA SOCIETA' COOPERATIVA.**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 05/12/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 23/12/2019

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**